

*Allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 15/04/2019*

**BANDO PER LA SELEZIONE DI BORSA LAVORO A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE /DISADATTAMENTO SOCIALE**

art. 1

Oggetto del bando

Il presente bando disciplina le modalità di accesso e presentazione della domanda per n. 1 borsa lavoro istituita dal Comune di Brittoli e rivolta a soggetti da impiegare in semplici mansioni all'interno degli uffici Comunali (Protocollo, smistamento posta e chiamate, ecc).

Il Bando si rivolge *esclusivamente* alle utenze a rischio di emarginazione/disadattamento sociale attraverso un'opportunità di inserimento temporaneo in un contesto lavorativo. Nella fattispecie verranno individuati i soggetti che non svolgano nessun tipo di attività lavorativa e che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

art. 2

Destinatari - requisiti - documentazione richiesta

Sono destinatari degli interventi di cui trattasi, le persone adulte a rischio di emarginazione/disadattamento sociale e/o in condizioni di disagio in possesso dei seguenti requisiti:

- Uomini e donne, abili al lavoro, di età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 40 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto a qualunque tipo di indennità o pensione alcuna;
- Residenti nel Comune di Brittoli;
- Certificazione ISEE relativa all'ultima certificazione fiscale;
- Documento di identità personale in corso di validità;
- Ulteriore documentazione facoltativa (preferibilmente Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado).

**E' CONSENTITA LA CANDIDATURA DI UNA SOLA BORSA LAVORO PER NUCLEO FAMILIARE**

art. 3

Criteri per la formazione della graduatoria e assegnazione punteggio

***La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri:***

PER REDDITO ISEE :

da €.	0	a	€.	999,99	Punti	15,00
da €.	1.000,00	a	€.	2.999,99	Punti	12,00
da €.	3.000,00	a	€.	4.999,99	Punti	8,00
da €.	5.000,00	a	€.	9.999,99	Punti	5,00
da €.	10.000,00	a	€.	17.441,49	Punti	2,00

PER DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Punti 15,00

PER ESPERIENZE LAVORATIVE – BORSE LAVORO SVOLTE PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E/O FINANZIATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE :

nel quinquennio (per ogni anno 1 punto) Massimo Punti 5

-ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE ANALOGHE A QUELLA RICHIESTA

nel quinquennio (per ogni anno 1 punto) Massimo Punti 10  
(per periodi inferiori all'anno sarà assegnato il punteggio in dodicesimi)

(Il punteggio sarà attribuito in base agli atti di ufficio ed eventuale colloquio con l'assistente sociale).

Potranno essere assegnati ulteriori punti 5 (cinque) per altri attinenti titoli documentati.  
Nel caso di parità di punteggio, la borsa lavoro sarà assegnata in base all'ordine di presentazione della domanda stessa.

art. 4

Luogo di svolgimento della borsa lavoro

La borsa lavoro si svolgerà presso la sede del Comune di Brittoli.

art. 5

Modalità di accesso e relative procedure

Non possono presentare istanza le persone che abbiano riportato condanne penali o destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ovvero con procedimenti penali in corso.

L'iter per l'erogazione delle borse lavoro sarà il seguente:

- Emanazione del presente avviso pubblico;
- Presentazione domande;
- Acquisizione della documentazione da parte dell'ufficio Protocollo;
- Esame della documentazione e formazione graduatoria da parte dell'Assistente Sociale;
- Invio della graduatoria al Responsabile del Servizio ai fini dell'approvazione e attivazione delle borse lavoro ;

art. 6

Modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione

Le domande vanno presentate, pena inammissibilità, utilizzando il modello reperibile presso l'ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre la data che sarà indicata nell'avviso pubblico.  
Gli interessati devono presentare domanda in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune di Brittoli, con la dicitura sull'esterno: "domanda borsa lavoro 2019" ;

art. 7

Ammissibilità della domanda

Gli interessati sono tenuti a fornire eventuali richieste integrative seguendo le medesime modalità previste per la presentazione della domanda entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione pena l'esclusione.

Ai non ammessi verrà data comunicazione secondo le norme vigenti.

art. 8

Redazione della graduatoria

Il Servizio Sociale del Comune, acquisita la documentazione, valuterà l'ammissibilità della richiesta individuando le priorità degli interventi avvalendosi sia di eventuale pregressa documentazione a carico del soggetto, ove lo stesso risultasse già seguito dai servizi sociali, ovvero di nuova documentazione allegata alla domanda.

In virtù di quanto stabilito all'art. 1, la valutazione sarà effettuata tenendo presente prevalentemente la situazione di emarginazione/disadattamento sociale, la situazione economica ed il titolo di studio.

La graduatoria verrà compilata secondo le indicazioni del presente Bando e sarà approvata dal responsabile del Servizio Sociale del Comune.

Con lo stesso atto il Responsabile provvederà ad attivare la Borsa lavoro assumendo apposito impegno finanziario ed espletando le successive attività di registrazione e di assicurazione del soggetto.

art. 9

Emolumenti e durata delle borse lavoro

La borsa lavoro avrà durata presumibile di n. 1 (uno) anno o inferiore in relazione alle disponibilità di bilancio, eventualmente prorogabile, fermo restando le esigenze dell'Amministrazione Comunale, per un impegno massimo di n. 40 ore mensili. La borsa lavoro ammonterà presumibilmente ad € 400,00 mensili, esclusi gli oneri assicurativi, e verrà erogata con rate mensili posticipate dal Comune di Brittolì.

Al Borsista spetta n°1 (uno) giorno di permesso retribuito al mese. Tale giorno potrà, a richiesta dell'interessato, essere fruito anche successivamente al mese di maturazione, dandone congruo preavviso al proprio Responsabile.

Il Comune si riserva di incrementare il numero dei borsisti o di interpellare il nome successivo in caso di rinuncia o di inadeguatezza al ruolo che si è chiamati a svolgere, attingendo alla graduatoria formata in relazione ad eventuali disponibilità finanziarie.

art. 10

Assegnazione del Responsabile

Al beneficiario della borsa lavoro verrà assegnato un Responsabile di riferimento il quale, in collaborazione con l'assistente sociale del servizio sociale professionale, avrà il compito di seguire e monitorare l'andamento della borsa lavoro.

Al Tutor spetta stabilire, per quanto possibile in accordo con il borsista, il calendario lavorativo.

Al Tutor, in collaborazione con l'Assistente Sociale, spetta visionare l'andamento della borsa lavoro e relazionare al Responsabile ove sopravvengono necessità che possono indurre ragionevolmente a modificare o revocare la borsa lavoro.

#### art. 11

##### Compiti del borsista

Durante lo svolgimento della borsa lavoro il borsista è tenuto a:

- svolgere l'attività prevista nel rispetto di quanto stabilito nel piano di utilizzo del borsista condiviso con il Responsabile;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti aziendali interni;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi o prodotti acquisiti, procedure, atti amministrativi durante lo svolgimento della borsa lavoro;
- presentare mensilmente al proprio Responsabile il registro delle presenze, attestante i giorni e le ore di presenza in azienda controfirmato;
- presentare documentazione giustificativa di eventuali assenze, previa comunicazione scritta o telefonica al Responsabile.

#### art. 12

##### Interruzione della borsa lavoro

Il Borsista avrà la facoltà di sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone anticipata comunicazione e compatibilmente con le esigenze del Comune per 12 giorni non retribuiti annui, anche non consecutivi, nel corso della validità del contratto di borsa lavoro.

L'impossibilità di fornire la prestazione per malattia, per infortunio o per gravi motivi familiari, deve essere comunicata dall'incaricato entro 24 ore, salvo casi eccezionali e motivati, per il periodo di assenza per malattia, per infortunio o per gravi motivi familiari, il Comune assicurerà all'incaricato la prosecuzione della borsa lavoro per un periodo massimo di trenta giorni, qualora le predette situazioni impediscano l'espletamento della borsa lavoro il Comune si riserva la possibilità di valutare ogni singolo caso che impedisca lo svolgimento delle attività per un periodo superiore ai trenta giorni.

#### art. 13

##### Cessazione della borsa lavoro

Il rapporto tra il borsista e il Comune può cessare in presenza delle seguenti cause:

- mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a proprio carico;
- mancato rispetto da parte del borsista degli obblighi a proprio carico;
- motivi di salute certificati e gravi motivi familiari del borsista;
- collocazione lavorativa del borsista;
- termine naturale di scadenza della borsa lavoro.

Oltre ai motivi di cui sopra il borsista potrà recedere dal contratto unicamente per giusta causa.

Il Comune può altresì risolvere anticipatamente il contratto di borsa lavoro senza obbligo di motivazione alcuna, ai sensi degli artt. 2237 del codice civile, facoltà che anzi viene riconosciuta esplicitamente e che potrà esercitarla previo preavviso di giorni trenta.

L'interruzione dell'attività comporta la cessazione del diritto alla borsa lavoro per la quota parte non ancora maturata. L'entità della borsa spettante ai soggetti che interrompano l'attività dovrà essere calcolata tenendo conto del numero delle ore svolte a partire dall'inizio del mese fino al giorno in cui l'attività è stata interrotta.

#### Art. 14

#### Sostituzione borsista

Nel caso di rinuncia o non accettazione e da parte del beneficiario, il Responsabile del servizio, sentito il Tutor di riferimento, provvede con proprio atto alla nomina di un nuovo beneficiario nel rispetto della graduatoria a suo tempo stilata ed approvata, previa verifica delle competenze.

#### art. 15

#### Pubblicità degli atti

Copia del bando unitamente agli atti deliberativi, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241, saranno tenuti a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione, nonché pubblicati sul sito web dell'Ente .